

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep di Anversa, con ordinanza 7 maggio 2003, nel procedimento penale promosso dal Openbaar Ministerie e dal Ministerie van financiën a carico di: 1. Papismedov M., 2. Geldof E.P.G., 3. Ben-Or A., 4. Peer R., 5. Peer M., 6. Tavdidischvili B., 7. Janssens J.J.M., 8. Transocean System Transport B.V.B.A., 9. Hoste J.P.G.L., 10. United Logistic Partners B.V.B.A., 11. Decock F.J.H., 12. Joris J.M.-L; e 13. Vanbelleghem G.L.J.

(Causa C-195/03)

(2003/C 158/23)

Con ordinanza 7 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 maggio 2003, nel procedimento penale promosso dal Openbaar Ministerie e dal Ministerie van financiën a carico di: 1. Papismedov M., 2. Geldof E.P.G., 3. Ben-Or A., 4. Peer R., 5. Peer M., 6. Tavdidischvili B., 7. Janssens J.J.M., 8. Transocean System Transport B.V.B.A., 9. Hoste J.P.G.L., 10. United Logistic Partners B.V.B.A., 11. Decock F.J.H., 12. Joris J.M.-L; e 13. Vanbelleghem G.L.J., il/la ...tribunale straniero di... ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se merci, per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria con indicazione di una inesatta denominazione/denominazione commerciale (nella fattispecie utensili da cucina invece di sigarette) o merci che con una inesatta denominazione/denominazione commerciale vengono dichiarate per un regime doganale (così come il regime di transito comunitario esterno), nonostante la inesatta denominazione/denominazione commerciale dichiarata, intenzionalmente o meno, debbano essere considerate nel senso che sono state regolarmente introdotte nel territorio doganale della Comunità e si trovano di conseguenza sotto il controllo doganale (confisca temporanea o un regime doganale).
2. Se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, si debba ritenere, in caso di sottrazione al controllo doganale di merci che sono state dichiarate, in maniera intenzionale o meno, con una denominazione/denominazione commerciale inesatta, che sorga l'obbligazione doganale sulla base dell'art. 203 del Codice doganale comunitario e colui che deve adempiere gli obblighi che derivano dalla confisca temporanea delle merci o dall'utilizzo del regime doganale sotto il quale le merci sono state collocate (in realtà con una inesatta denominazione) debba essere considerato anch'esso debitore per l'obbligazione doganale.
3. Se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, si debba ritenere, qualora le autorità doganali accertino che le merci che si trovano sotto controllo doganale vengono dichiarate, in maniera intenzionale o meno, con una denominazione/denominazione commerciale inesatta mentre le merci non sono state (ancora) sottratte al controllo doganale e le autorità doganali hanno ancora accesso alle merci, che per le merci che vengono dichiarate con una inesatta denominazione/denominazione commerciale sia sorta l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 del Codice doganale comunitario o si debba ritenere che per queste merci non sia ancora sorta alcuna obbligazione doganale.

4. Se, in caso di soluzione negativa della prima questione, si debba ritenere, per merci che sono state dichiarate, in maniera intenzionale o meno, con una inesatta denominazione/denominazione commerciale, che queste merci siano state introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità (in altre parole siano state introdotte in contrasto con le disposizioni degli artt. 38-41 e con l'art. 177, secondo trattino, del Codice doganale comunitario) per cui l'obbligazione doganale per queste merci sorge sulla base dell'art. 202 del Codice doganale comunitario e colui che ha presentato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione per un regime doganale, in realtà indicando una inesatta denominazione/denominazione commerciale, può essere considerato debitore doganale solo in quanto lo si possa ritenere un debitore ai sensi dell'art. 202, n. 3, del Codice doganale comunitario.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 13 maggio 2003

(Causa C-200/03)

(2003/C 158/24)

Il 13 maggio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Miguel França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/99/CEE, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (¹), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1 novembre 1998.

(¹) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.